



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6

Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ANNO 2022 – CONFERMA.

L'anno **duemilaventidue**, addì **nove**, del mese di **marzo**, alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito a norma di legge, in sessione ORDINARIA ed in seduta di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TURCO Michelangelo	Sindaco	P	
PIANETTA Michele Maria	Consigliere	P	
PREVE Guido	Consigliere	P	
ROSSO Tamara	Consigliere	P	
VINAI Francesca	Consigliere	P	
AMBROSIO Alessio	Consigliere	P	
BERGERONE Luisella	Consigliere	P	
BOETTI Gabriele	Consigliere	P	
CHIECCHIO Andrea	Consigliere		G
CONTI Mauro	Consigliere	P	
MARABOTTO Livio	Consigliere	P	
MORO Silvia	Consigliere	P	
VERZELLO Gabriele	Consigliere	P	
Totale		12	1

Legenda P= Presente

G= Giustificato

A=Assente

Presiede il sig. **TURCO Michelangelo** nella sua qualità di Sindaco.

Assiste quale Segretario Comunale **dr. Fabrizio SALVATICO**

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con D.Lgs. 28.09.1998, n.360 e s.m.i., è stata istituita l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e ne è stata prevista l'attuazione così come segue:

- i comuni con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art 52 del D.Lgs. 446/97 possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare sia sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e del Ministero della Giustizia e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico anche ai sensi del D.L. n. 201/2011;
- la lettera b) della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007), ha previsto la possibilità, introducendo il comma 3-bis all'articolo 1 del D.Lgs.360/98, che possa essere introdotta ed applicata una soglia di esenzione dall'addizionale comunale IRPEF in ragione di specifici requisiti reddituali;
- l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;

CONSIDERATO che con l'art 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito con la Legge n. 148/2011, è stato abrogato l'art.5 del D.Lgs. n.23/2011, ripristinando la possibilità per i comuni di aumentare le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF fino al limite massimo dello 0,8%;

ATTESO che la richiamata norma del D.L. n.138/2011 consente la fissazione di soglie di esenzione ai sensi dell'art.1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 360/1998; tali soglie funzionano quale limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale si applica al reddito complessivo;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.4 del 06.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il nuovo regolamento comunale relativo all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e determinata, a decorrere dal 01/01/2020, la misura dell'addizionale comunale IRPEF in 0,80 punti percentuali per tutti gli scaglioni di reddito imponibile stabiliti dalla legge statale ai fini IRPEF, con una soglia di esenzione per i redditi imponibili ai fini IRPEF pari o inferiori a 7.500,00 Euro;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.3 del suddetto regolamento, la variazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, deliberata dal Consiglio Comunale, non può eccedere la misura massima fissata dalla legge e le aliquote sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con efficacia dal primo gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RITENUTO comunque opportuno, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, attualmente stabilito nel 31/03/2022, procedere ad approvare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2022, confermandola nella misura di 0,80 punti percentuali per tutti gli scaglioni di reddito imponibile stabiliti dalla legge statale ai fini IRPEF, con una soglia di esenzione per i redditi imponibili ai fini IRPEF pari o inferiori a 7.500,00 Euro;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL 267/2000 e dell'art.1, comma 142, della legge n.296/2006;

CONSIDERATO CHE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 "A decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

- 1) DI CONFERMARE per l'anno 2022 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura di 0,80 punti percentuali per tutti gli scaglioni di reddito imponibile stabiliti dalla legge statale ai fini IRPEF, con una soglia di esenzione per i redditi imponibili ai fini IRPEF pari o inferiori a 7.500,00 Euro;
- 2) DI DISPORRE l'invio della presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del M.E.F. ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it, entro 30 giorni dall'approvazione, in base alle vigenti disposizioni di Legge;
- 3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2021 ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000.

Con successiva votazione, unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene letto e sottoscritto come segue.

IL CONS. ANZIANO

F.to dr. PIANETTA Michele Maria

IL PRESIDENTE

F.to geom. TURCO Michelangelo

IL Segretario COMUNALE

F.to dr. Fabrizio SALVATICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(ART. 124 COMMA 1° D.L.vo 18.08.2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è pubblicata il giorno **10/03/2022** all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, **10/03/2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr. Fabrizio SALVATICO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesposta deliberazione è esecutiva:

- dal 10° giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, **10/03/2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr. Fabrizio SALVATICO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, **10/03/2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Fabrizio SALVATICO